

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 20.

Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). (15R00421) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2015, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)». (15R00405) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2015, n. 9.

Disposizioni per l'assettamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assetto 2015). (15R00406).... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2015, n. 9.

Legge provinciale per le attività culturali. (15R00391) Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2015, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni. (15R00373)..... Pag. 13

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.

Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40-bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. (15R00425) Pag. 16


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2015, n. 0127/Pres.

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). (15R00426)..... Pag. 21

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 luglio 2015, n. 13.

Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici. (15R00381) .. Pag. 25





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 20.

Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22

1. Il comma 3, dell'articolo 12, della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal seguente:

«3. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione europea, che esercitano l'attività di noleggio in Piemonte, devono utilizzare veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2015

CHIAMPARINO

(Omissis).

15R00421

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2015, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)».

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 28 aprile 2015)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)».

1. L'art. 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Pubblicità*). — 1. La provincia garantisce la pubblicità delle nomine e designazioni da essa effettuate secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, garantendo la consultazione di una raccolta unitaria dei nominati e dei designati.

2. Ai fini dell'informazione al Consiglio provinciale, la provincia comunica al Presidente del Consiglio i nominativi dei candidati nominati e designati. Nella comunicazione indica i motivi della scelta con riferimento ai criteri di cui all'art. 4 e con riferimento al parere reso dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché la durata della carica.»

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. Alla fine della rubrica dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 sono inserite le parole: «per nomine o designazioni in organi di amministrazione».



2. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

«7-bis. La giunta provinciale può integrare l'elenco delle candidature ad essa pervenute, anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 4.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge provinciale n. 10 del 2010*

1. L'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione*). — 1. Le persone da nominare o da designare, oltre che per i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:

- a) competenza ed attinenza del *curriculum* rispetto alla carica;
- b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
- c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
- d) rappresentanza di genere.»

Art. 4.

*Modificazioni dell'art. 5
della legge provinciale n. 10 del 2010*

1. La rubrica dell'art. 5 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituita dalla seguente: «Inconferibilità e incompatibilità di incarichi».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. Per le nomine e le designazioni disciplinate da questa legge si applicano le disposizioni statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.»

Art. 5.

*Modificazioni dell'art. 7
della legge provinciale n. 10 del 2010*

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

«3. È vietata per due anni la nomina o la designazione in una carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se l'interessato ha ricoperto una o più cariche per dieci anni consecutivi, anche prima dell'entrata in vigore di questa legge. La nomina o la designazione che comporti il superamento del periodo massimo di dieci anni non può essere disposta.»

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 è abrogato.

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 8
della legge provinciale n. 10 del 2010*

1. L'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di amministrazione*). — 1. La giunta provinciale forma l'elenco delle candidature pervenute in base all'art. 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la giunta provinciale può integrare l'elenco dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata ai sensi del comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è formato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. L'elenco delle candidature formato dalla giunta provinciale è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni. La commissione si esprime entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere espresso dalla commissione su una o più candidature deve essere motivato con riferimento ai requisiti previsti dalla legge o dall'ordinamento dell'ente. Con riferimento a una nomina o designazione, la commissione può segnalare l'opportunità che siano richieste specifiche competenze professionali.

3. Sono nominate o designate persone comprese nell'elenco previsto dal comma 1 dando specifiche motivazioni rispetto alla scelta. Se la giunta provinciale nomina o designa una persona rispetto alla quale la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere negativo, le ragioni dello scostamento dal parere sono motivate. Le motivazioni della nomina o della designazione sono rese pubbliche.

4. Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla provincia, di fondazioni o di associazioni in cui la provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»


Art. 7.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale n. 10 del 2010, in materia di nomine o designazioni dei componenti di organi di controllo.

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di controllo*). — 1. Presso la provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali.

2. Possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o i funzionari dell'amministrazione provinciale che



hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno tre anni. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco nonché per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei revisori dei conti o dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della provincia, in deroga ai limiti previsti dall'art. 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. L'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Obblighi derivanti dalla nomina*). — 1. Il nominato invia al Presidente della provincia una dichiarazione che attesta:

a) l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale richiamata dall'art. 5, comma 1;

b) l'inesistenza dei conflitti d'interesse previsti dall'art. 6 al momento della nomina.

2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla provincia il sopravvenire di situazioni di conflitti d'interesse previsti dall'art. 6, entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuta a conoscenza.»

Art. 9.

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

«3-bis. L'elenco di cui all'art. 8-bis è istituito entro sei mesi dall'adozione della deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 2 del medesimo articolo.»

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 10 del 2010 si applicano con riferimento alle procedure di nomina o di designazione per le quali la pubblicazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 2010 è disposta dopo l'entrata in vigore di questa legge. Per le procedure per le quali è già stata disposta la predetta pubblicazione prima dell'entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la legge provinciale n. 10 del 2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge, fatta salva l'applicazione dell'art. 7, nel testo qui modificato.

2. Fino alla data di adozione della deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 15, comma 3-bis, della legge provinciale n. 10 del 2010 inserito da questa

legge, le nomine e le designazioni negli organi di controllo sono disposte secondo quanto previsto dalla medesima legge provinciale, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 11 e l'art. 12 della legge provinciale n. 10 del 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 22 aprile 2015

ROSSI

15R00405

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2015, n. 9.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015).

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1
al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 22/I-II del 4 giugno 2015)*

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e dell'art. 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), in materia di incentivazione dei servizi di connettività in banda ultralarga, e dell'art. 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai soggetti che già svolgono attività agrituristica o che sono in possesso del nulla osta previsto dall'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga, secondo quanto previsto con deliberazione della giunta provinciale.»



2. Il comma 6 dell'art. 59 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono inserite le parole: «Ai rifugi escursionistici possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

«3-bis. Alle domande di agevolazione per investimenti fissi presentate dai proprietari di rifugi escursionistici prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 24 nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 16 della predetta legge provinciale.»

5. I contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 3, nonché quelli specificamente concessi per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), possono riguardare anche spese sostenute prima della data di approvazione di questa legge purché siano successive al 13 aprile 2015 e purché i contributi siano concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2.

Integrazione dell'art. 10 (Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

«5-bis. Per i fini del comma 1 la provincia può concedere ai professionisti, singoli o associati, incentivi per investimenti da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». La giunta provinciale approva le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare le tipologie d'investimento ammissibili ad agevolazione, la misura dell'incentivo, le modalità di concessione ed erogazione degli incentivi, le spese ammissibili.»

2. I contributi concessi ai sensi di questo articolo possono riguardare anche spese sostenute prima della data di approvazione di questa legge purché siano successive al 13 aprile 2015 e purché i contributi siano concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di poteri regolamentari dei comuni relativi all'imposta immobiliare semplice.

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «entro il primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;

b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) per l'anno 2015, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'art. 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato».


2. Le deliberazioni relative all'esercizio della facoltà prevista dalla lettera b) del comma 1 sono adottate entro il 30 luglio 2015.

Art. 4.

Integrazione dell'art. 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

1. Dopo il comma 6-quinquies dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«6-sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.»



2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 5.

Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni, a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2025.

2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 10 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2021.

3. Il comma 4 dell'art. 25 (Disposizioni di spesa in materia di società controllate) della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«4. I finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2025.»

4. Con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale 2015 le seguenti spese:

a) per i fini del comma 1 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.5.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica);

b) per i fini del comma 2 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore).

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».

1. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«6-bis. Per migliorare la pianificazione degli interventi in materia di edilizia pubblica, la struttura provinciale competente assicura la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale.»

2. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «nel territorio del comune in cui è si-

tuato l'alloggio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del comune o della comunità in cui è situato l'alloggio nonché nel territorio della provincia».

3. Nella lettera a) del comma 10 dell'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «gli oneri relativi al predetto personale sono a carico di ITEA s.p.a.» sono soppresse.

Art. 7.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Il comma 9 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza.»

2. Nel comma 8 dell'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «, al 31 dicembre 2015» sono soppresse.

3. L'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito da quello riportato nella tabella E allegata a questa legge.

Art. 8.

Integrazione dell'art. 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

1. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono inserite le parole: «I termini per la produzione della documentazione tecnica necessaria per l'ammissione a contributo sono fissati dalla deliberazione attuativa entro il termine massimo di quattro anni. La deliberazione può richiedere e disciplinare anche la presentazione di un'idonea garanzia.»



2. Il comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge per le quali non è già intervenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Art. 9.

Integrazione dell'art. 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: «La giunta provinciale ripartisce annualmente le risorse finalizzate a questi interventi tra le tipologie di incentivi e di aiuti individuati, provvedendo in tale sede all'assunzione del relativo impegno di spesa.»

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Nel comma 1 dell'art. 27-*bis* della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: «le variazioni al bilancio occorrenti» è inserita la seguente: «anche».

2. All'art. 81-*bis* della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 3 le parole: «alle disposizioni citate nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni citate nel comma l».

3. Dopo l'art. 81-*bis* della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«Art. 81-*ter* (Disposizioni in materia di finanziamento delle funzioni delegate dalla Regione). — 1. In relazione alla modifica, da parte dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige e alle province autonome, la provincia, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvede con le risorse finanziarie specificatamente destinate dalla Regione, anche tramite il fondo disciplinato dall'art. 13 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate) della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, nonché con risorse proprie.»

Art. 11.

Integrazione dell'art. 22 (Estinzione anticipata dei mutui dei comuni) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio necessarie per adeguare le entrate e le spese afferenti l'anticipo delle risorse previsto da quest'articolo.»

Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997), e dell'art. 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

1. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 20 della legge sul personale della provincia 1997 sono abrogati.

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 23 della legge sul personale della provincia 1997 sono inserite le parole: «Per il conferimento da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari dei predetti incarichi a dirigenti professionali e tecnici sono richiesti, ai sensi dell'art. 44, comma 10, della legge provinciale sulla tutela della salute anche i requisiti professionali previsti dalla disciplina statale per l'accesso a tale dirigenza.»

3. Dopo l'art. 43-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 43-*ter* (Modalità innovative di reclutamento del personale). — 1. Per promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nella pubblica amministrazione, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, la giunta provinciale è autorizzata a offrire a studenti o a neolaureati esperienze di stage presso le strutture organizzative provinciali e gli enti strumentali della provincia.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la giunta provinciale determina, tenuto conto delle proposte dell'università che devono seguire principi di trasparenza e criteri meritocratici:

a) le procedure per l'assegnazione degli stage, il loro numero massimo, i criteri e le procedure per l'assegnazione di borse di studio;

b) i criteri per l'ammissione agli stage e in particolare i livelli di profitto minimo richiesti;

c) i criteri per la valutazione degli esiti degli stage e per il loro riconoscimento per la partecipazione a iniziative formative o di tirocinio.»

4. L'art. 52-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 52-*bis* (Collocamento a riposo). — 1. Ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personale e di quello dipendente dai suoi enti pubblici strumentali, la provincia applica la legislazione statale vigente in materia.»

5. Alla fine del comma 12 dell'art. 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 sono inserite le parole: «, con riguardo ai componenti collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore di questo comma».

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.



Art. 13.

Modificazioni dell'art. 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977).

1. Dopo l'ottavo comma dell'art. 54 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno scolastico 2015/2016 il piano può prevedere, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, con meccanismi anche diversi da quelli disciplinati dagli articoli 48 e 49, volti a promuovere la responsabilità gestionale dei soggetti finanziati, ad ottimizzare l'investimento delle risorse, a semplificare ed efficientare i processi decisionali e i flussi amministrativi e finanziari.»

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di validità delle graduatorie del personale docente.

1. Alla fine del comma 19 dell'art. 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono inserite le parole: «Le graduatorie del concorso pubblico straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole provinciali a carattere statale di primo e secondo grado in scadenza al 31 agosto 2015, sono prorogate fino al 31 agosto 2016 per l'assunzione dei soli vincitori.»

Art. 15.

Integrazione dell'art. 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).

1. Alla fine del comma 6-ter dell'art. 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: «In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi.»

Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Al comma 1-*quater* dell'art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: «le disposizioni contrattuali previste dal comma 1-*ter*» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza,»;

b) nella lettera b), dopo le parole: «non possono superare» sono inserite le seguenti: «per anno di competenza».

2. Dopo il comma 19-*bis* dell'art. 50-*quater* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«19-*ter*. In coerenza con l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 19 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, ivi compresa la disciplina delle invariati, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano medesimo.»

3. Il comma 2 si applica alle proposte presentate, ai sensi dell'art. 50-*quater*, comma 19, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 17.

Modificazione dell'art. 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4.


1. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».

Art. 18.

Integrazione dell'art. 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente «Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse».

1. Dopo il comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Entro la data prevista con deliberazione della giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il personale delle comunità addetto alle funzioni di polizia locale è trasferito alle dipendenze dei comuni aderenti alla gestione associata per il servizio di polizia locale secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare queste convenzioni. Il trasferimento è disposto anche se la comunità continua ad aderire alla convenzione. In relazione all'esigenza di assicurare la continuità del servizio, fino al 31 dicembre 2015 il personale stagionale può essere assunto con le modalità già previste dalle convenzioni approvate prima del 31 dicembre 2014.»



Art. 19.

Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Nel comma 5-*bis* dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

2. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

«5-*ter*. Per assicurare maggiore funzionalità ed efficacia nell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza degli enti locali la provincia promuove la realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio volto ad assicurarne la fruibilità da parte delle forze dell'ordine statali, anche stipulando gli accordi previsti dall'art. 6.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20.

Inserimento dell'art. 18-ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990).

1. Dopo l'art. 18-*bis* della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter* (Finanziamento di un protocollo d'intesa con il CONI). — 1. La provincia promuove azioni congiunte con il CONI volte a promuovere, per il periodo 2015-2021, lo sviluppo programmato dell'impiantistica sportiva e delle attività sportive sul territorio provinciale. A tal fine la provincia può cofinanziare la realizzazione, la manutenzione straordinaria o l'adeguamento di impianti sportivi di carattere provinciale individuati d'intesa con il CONI, nonché lo svolgimento di attività sportive previste nella medesima intesa.»

2. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in conto capitale per impianti sportivi), per 9 milioni di euro complessivi.

Art. 21.

Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono inserite le parole: «Questo comma si interpreta nel senso che restano in capo al comune i crediti non ancora riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale. In sede di subentro dell'ASUC nella gestione, il comune redige un conto finale dal quale risultano tutti i rapporti attivi e passivi in essere e l'eventuale avanzo di gestione da corrispondere all'ASUC medesima. Al risultato della gestione evidenziata dal conto finale non concorrono le attività di cui al terzo periodo destinate dal comune ad obbligazioni già assunte in conformità all'art. 10.»

Art. 22.

Misure urgenti per il sistema educativo

1. Fino all'adozione del piano provinciale per il sistema educativo previsto dall'art. 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e del relativo documento di attuazione per la definizione della riorganizzazione dell'offerta scolastica e formativa a partire dall'anno scolastico 2016-2017, la provincia adotta un atto di programmazione, aggiornabile, a carattere pluriennale dell'offerta formativa della formazione professionale che include i relativi indirizzi e obiettivi generali, i criteri e gli standard dimensionali, nonché l'offerta formativa. L'atto è approvato dalla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sentito il comitato provinciale di programmazione della formazione professionale, e trova applicazione a decorrere dall'anno formativo 2015-2016.

2. Ai fini della formazione del piano provinciale per il sistema educativo, i contenuti dell'atto di programmazione previsto dal comma 1 sono inclusi, con i necessari aggiornamenti, nella proposta del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione.

Art. 23.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2015 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 giugno 2015

ROSSI

(*Omissis*).

15R00406



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2015, n. 9.

Legge provinciale per le attività culturali.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige Supplemento n. 3 del
31/I-II del 4 agosto 2015)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.

2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.

3. A tal fine la Provincia:

a) promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione;

b) sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali;

c) promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali;

d) può partecipare ad enti culturali;

e) promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano;

f) promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media;

g) promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo;

h) stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;

i) dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura;

j) promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti.

4. Per sostenere particolari esigenze dell'offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.

Art. 2.

*Vantaggi economici per attività
culturali ed artistiche*

1. Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro.

2. I vantaggi economici possono essere concessi sotto forma di:

a) contributi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, corredata dalla prova di pagamento;

b) sussidi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di una relazione sul loro utilizzo. L'ammontare dei sussidi è limitato. Il loro importo massimo possibile è stabilito con delibera della Giunta provinciale;



c) assegnazioni, le quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di conti consuntivi approvati, corredati di una relazione sull'attività svolta. Delle assegnazioni possono usufruire le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all'albo dei revisori.

3. I vantaggi economici possono anche essere attribuiti attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. I vantaggi economici possono essere concessi anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sostengono i beneficiari e le beneficiarie anche con attività di consulenza, formazione e di trasferimento del know-how.

4. Per assicurare continuità di programmazione ad attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, possono essere disposte, con provvedimento motivato, imputazioni di spesa a carico di non più di tre esercizi finanziari successivi.

5. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l'attività di giovani creativi e creative nonché imprenditori e imprenditrici culturali che iniziano la loro attività.

6. Le scadenze e i termini per la liquidazione dei vantaggi economici da parte degli uffici provinciali sono fissati in modo da tenere conto possibilmente della programmazione delle organizzazioni richiedenti, allo scopo di ridurre al minimo l'accensione di prestiti in attesa della liquidazione di cui sopra.

7. Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste.

8. Possono essere inoltre assegnati premi a singole persone ovvero a organizzazioni per lavori di ricerca o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'educazione e della scienza. La Giunta provinciale determina l'ammontare e la denominazione dei premi e nomina le relative commissioni e giurie.

9. Per le materie di cui al presente articolo possono essere richiesti pareri a organizzazioni o esperti esterni all'Amministrazione provinciale.

10. Per i compensi ad artisti e artiste e ad intellettuali di chiara fama è consentito derogare, con provvedimento motivato, agli importi massimi fissati quale onorario per i relatori e per le relatrici.

Art. 3.

Consulte culturali

1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della Giunta provinciale ne fa parte e funge da presidente. Nell'ambito della loro attività le consulte culturali esprimono i pareri per i settori di cui all'art. 2, ognuna per il proprio gruppo linguistico.

2. Le consulte culturali si riuniscono in seduta congiunta in veste di Consulta culturale provinciale che funge da organo consultivo, con funzioni di supporto, per l'individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale. Ciascuno dei tre componenti della Giunta provinciale competenti per la cultura funge, a rotazione, da presidente per un terzo del mandato di legislatura. La Consulta culturale provinciale si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l'anno.

3. Le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche esperti o esperte o organizzazioni esterni, nominati dalla Giunta provinciale.

4. Le consulte propongono le istituzioni beneficiarie per l'accoglimento di istanze di finanziamento triennale secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 4.

5. Ai/alle componenti e ai segretari/alle segretarie delle consulte culturali, commissioni e sottocommissioni sono corrisposti, in quanto spettanti, i gettoni di presenza e il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 4.

Partecipazione a enti culturali

1. Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale.

2. Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali:

a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;

b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento;


c) Fondazione Museion;

d) Teatro Stabile di Bolzano;

e) Vereinigte Bühnen Bozen;

f) Teatro e Kurhaus di Merano.

3. Gli statuti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere



un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I/Le rappresentanti della Provincia nei suddetti organi sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dei componenti di Giunta competenti per la cultura. Anche i cambiamenti della forma giuridica o la partecipazione di altri soggetti devono essere approvati dalla Giunta provinciale.

4. Oltre al versamento della quota sociale statutariamente prevista ed in base ad un programma annuale del rispettivo ente, la Provincia può concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie.

5. La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.

6. Una volta all'anno gli/le assessori/e competenti relazionano in Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia a tali enti culturali.

Art. 5.

Pubblicazioni e attività editoriali

1. Per il sostegno alle iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), la Provincia concede vantaggi economici a favore di:

a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività in provincia;

b) imprese editoriali per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale;

c) persone private originarie della provincia di Bolzano o qui residenti.

2. La Provincia realizza e promuove inoltre interventi connessi a pubblicazioni di interesse provinciale:

a) manifestazioni, iniziative e ricerche;

b) acquisizione di pubblicazioni, lasciti e lasciti in vita,

c) concorsi e premi.

Art. 6.

Cinema e media

1. Nell'ambito della promozione di cui all'art. 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:

a) iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità;

b) interventi di promozione e sviluppo dell'economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi media;

c) acquisto o deposito di materiali per arricchire il patrimonio filmico e audiovisivo delle proprie mediateche e dell'archivio filmico;

d) produzione o coproduzione di documentari e cortometraggi nonché preacquisto o acquisto di diritti di utilizzazione su opere da realizzare o già realizzate di interesse provinciale;

e) acquisti di attrezzature tecniche per il funzionamento delle proprie postazioni per lavori di videoproduzione;

f) interventi di formazione e aggiornamento nonché di sensibilizzazione sull'uso dei media;

g) attività di consulenza per l'uso dei media a fini educativo-culturali e relativo prestito;

h) sussidi per la proiezione di film di qualità.

2. Beneficiari sono:

a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro nonché singole persone che svolgano la loro attività in provincia;

b) società di produzione audiovisiva e cinematografica operanti in provincia per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locale;

c) cineasti/e per opere prime;

d) esercenti cinematografici.

Art. 7.

Attività di carattere educativo

1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all'art. 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti, fondazioni, associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a persone singole operanti in provincia di Bolzano.

2. Fra le attività ai sensi del comma 1 rientrano anche corsi, attività didattiche e scolastiche, compreso il finanziamento di scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di università private, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti nonché l'acquisto di materiale didattico e scientifico.

Art. 8.

Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali

1. Per migliorare l'offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, la Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, anche a seguito di procedura negoziata, nei limiti di valore consentiti dalla vigente normativa. Tali contratti possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi a favore della Provincia.

2. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di



cui al comma 1. L'assessora o assessore alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate e assegnazione ai relativi capitoli di spesa. La stessa procedura è seguita per le elargizioni di denaro o altri proventi economici che la Provincia riceve da soggetti pubblici o privati per il finanziamento di iniziative educative e culturali.

Art. 9.

Criteri di attuazione

1. I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche;
- b) la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12;
- c) la legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, e successive modifiche;
- d) l'art. 5 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1;
- e) la legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche;
- f) la legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche;
- g) la legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche.

Art. 11.

Semplificazioni a favore degli enti locali

1. I Comuni non capoluogo di provincia possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro e lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.

2. Per le acquisizioni di modico valore, ovverosia beni, servizi e lavori di valore fino a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio.

3. I Comuni non capoluogo di provincia acquistano beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo:

- a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal decreto del Presidente della Regione 3 aprile 2013, n. 25, ovvero
- b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero
- c) a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;

d) alle Comunità comprensoriali.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica. Alle Comunità comprensoriali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. In caso di spese correnti, le modalità di impegno di spesa e di liquidazione sono stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04110, 04115, 04116, 04130, 04140, 06100, 06105, 06110, 06115, 06145, 06150, 06200, 06205 e 06220 a carico dell'esercizio 2015 e approvati per gli interventi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche, alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, e successive modifiche, all'art. 5 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, e successive modifiche, alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche, e alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche, abrogati dall'art. 10 della presente legge.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge, ad eccezione dell'art. 11, e i relativi criteri di attuazione vengono notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di ammissibilità degli aiuti da parte della Commissione europea.

2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri di attuazione possono essere concessi vantaggi economici sulla base dei criteri finora vigenti.

3. Le disposizioni di cui all'art. 11 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 27 luglio 2015

KOMPATSCHER

15R00391



LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 2015, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 21 luglio 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia"

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito, presso la Provincia o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo.”.

2. Dopo l'art. 23/ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:

“Art. 23/quarter (Contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni). — 1. Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell'economia locale, la Provincia può concedere, a decorrere dal 2016, contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative a favore dei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi. Le iniziative ammissibili riguardano:

- a) formazione, aggiornamento, consulenza e diffusione di conoscenze;
- b) internazionalizzazione;
- c) pubblicità e promozione della produzione locale;
- d) studi, rilevazioni, ricerche e progetti di valorizzazione;
- e) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi di cui al presente comma.

2. I contributi vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

oppure come aiuti “de minimis” in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli aiuti «de minimis».”.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici"

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“1. La presente legge disciplina l'esercizio, svolto in forma professionale, dell'attività di somministrazione di bevande, dell'attività di somministrazione di pasti e bevande e dell'attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati dalle seguenti leggi provinciali:

- a) legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell'agriturismo”;
- b) legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, e successive modifiche;
- c) legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”, e successive modifiche.”.

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le aree di sosta per autocaravan.”.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le aree di sosta per autocaravan sono aree di parcheggio pubbliche che possono essere previste dai comuni e ove è consentita la sosta di meno di 20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola, l'autocaravan deve abbandonare l'area di sosta e può usufruire nuovamente di questa struttura dopo che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali preposti vigilano sull'osservanza del limite massimo di 72 ore di durata della sosta. Il comune può provvedere direttamente alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta per autocaravan o affidarle a soggetti privati. Il comune fissa annualmente le tariffe per l'utilizzazione delle aree di sosta per autocaravan. Vanno osservate le disposizioni di cui all'art. 44 e quelle sulla denuncia statistica.”.

4. Il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Ai conduttori di spacci interni, di mense aziendali, di case per ferie e di aree di sosta per autocaravan non è richiesta la qualificazione professionale.”.



5. Il comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli esercizi ricettivi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Dalla classificazione sono esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le aree di sosta per autocaravan. Le case e gli appartamenti per vacanze sono invece classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. Alle singole tipologie di esercizi ricettivi è assegnato il seguente numero di stelle:

- a) garni, pensioni, alberghi, motel e villaggi-alberghi: da una a cinque stelle;
- b) campeggi: da una a cinque stelle;
- c) residence: da due a cinque stelle;
- d) villaggi turistici: da due a quattro stelle.”

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:

“d) le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.”

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all'art. 1 può essere istituita l'imposta provinciale sul turismo. L'applicazione dell'imposta avviene secondo modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni, qualora venga accertato il mancato raggiungimento dell'importo annuo di 18 milioni di euro di autofinanziamento, incassato nell'anno precedente dalle organizzazioni turistiche iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni turistiche. Tale importo annuo dell'autofinanziamento, quest'ultimo da definirsi con regolamento di esecuzione, viene rivalutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, tenuto conto del tasso di inflazione accertato dall'Istituto provinciale di statistica (ASTAT). Le organizzazioni turistiche suindicate comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Ripartizione provinciale Economia l'importo dell'autofinanziamento relativo all'anno precedente.”

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“2. Le cittadine e i cittadini di Stati dell'Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.”

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“3. Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero.”

3. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della Provincia autonoma di Trento, all'albo professionale della Provincia autonoma di Bolzano.”

4. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Prestazione temporanea ed occasionale). — 1. Le persone che si spostano in provincia di Bolzano da un altro Stato dell'Unione europea per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui all'art. 3 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, l'Ufficio provinciale competente, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE.


2. In seguito alla comunicazione di cui al comma 1, in occasione della prima prestazione dell'attività deve essere effettuata la verifica della qualifica professionale, delle conoscenze dell'interessato e della copertura assicurativa per l'attività in provincia di Bolzano, onde evitare rischi per la salute e la sicurezza dei clienti. In caso di differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta dalle norme provinciali, che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza dei clienti, il richiedente può colmare tali lacune attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale. Gli oneri della prova attitudinale sono a carico dell'interessato.”

5. Il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“3. L'attivazione di scuole di alpinismo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'assessore provinciale competente in materia, previo parere del collegio provinciale per le guide e della consulta provinciale per le attività alpinistiche.”

6. Il comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di aspirante guida, di scuola di alpinismo o denominazioni simili, senza esserne abilitato o autorizzato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.375 euro a 4.113 euro. Questa sanzione si applica anche nei confronti di coloro che utilizzano le denominazioni di cui all'art. 17/ter, comma 2, senza essere iscritti nell'elenco speciale degli accompagnatori e accompagnatrici di media montagna di cui all'art. 14, comma 2.”



Art. 5.

Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

"3. Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre componenti con particolari competenze tecniche e didattiche nelle rispettive specializzazioni e qualificazioni. I componenti vengono nominati di volta in volta con il decreto di indizione dei corsi dall'assessore provinciale competente. I diplomi d'esame recano la firma dell'assessore provinciale competente."

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 3 dell'art. 22 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5;

b) l'art. 23 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, "Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti"

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

"d) autocertificazione attestante che all'atto della presentazione della domanda non è ancora avvenuto l'inizio dei lavori e che l'investimento riguarda esclusivamente camere per ospiti o appartamenti per ferie."

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, "Ordinamento dell'artigianato"

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"1/bis. Per l'attività di cui all'art. 28, comma 1, lettera l), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori – almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori – deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettere da a) a d), oppure del seguente requisito professionale:

a) almeno due anni di esperienza nella professione di risanatore/risanatrice di camini come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore o familiare collaboratrice, come socio collaboratore o socia collaboratrice o come titolare."

2. Dopo il comma 16 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"17. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis dell'art. 29 svolgono la professione di "fumista" o "spazzacamino" e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti, su richiesta, i requisiti professionali per lo svolgimento della professione di "risanatore/risanatrice di camini"."

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale"

1. Al comma 3 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, l'ultimo periodo è così sostituito: "Nel caso di nuove attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano in zone per insediamenti produttivi che non dispongono già di un piano di attuazione approvato, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444."

2. Nel primo periodo del comma 5 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: "di superficie" sono sostituite con le parole: "di cubatura".

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, "Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»"

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

"1. Per le iniziative di cui all'art. 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) fino al 50 per cento dei costi ammissibili nel caso di azioni pubblicitarie di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

b) fino all'80 per cento dei costi ammissibili per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera b);

c) fino al 100 per cento dei costi ammissibili per le iniziative di campagne informative al consumatore/alla consumatrice di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);

d) fino all'80 per cento dei costi ammissibili per i controlli di qualità di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno, in applicazione della disciplina "de minimis"."



2. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli aiuti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera *d)*, vengono concessi come aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».”.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Il comma 1/bis dell'art. 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti pubblici e società con partecipazione pubblica detengano la totalità del capitale sociale, al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici, anche tramite società con partecipazione pubblica diretta o indiretta, che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale.”.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Il comma 2 va interpretato nel senso che le imposte sul reddito e sul patrimonio ivi nominate non comprendono l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che si somma quindi ai costi di cui al comma 3.”.

Art. 12.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2015.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 14 luglio 2015

KOMPATSCHER

15R00373

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.

Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40-bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 2015)


IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

l'articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;

l'articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico - culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);

l'articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia;



Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), ed in particolare:

l'articolo 2, comma 3 che modifica l'articolo 26 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

l'articolo 2, comma 6 che modifica l'articolo 28 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

l'articolo 2, comma 9 che modifica l'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002, prevedendo, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale emani un regolamento con cui sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame nonché i diplomi in materia riconosciuti ai fini della qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;

l'articolo 2, comma 10 che modifica l'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002, con il quale sono delegati al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane (CATA) gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore di cui agli articoli 26, comma 1 e 28 comma 1 della legge regionale 12/2002;

Visto il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 per il conseguimento della qualifica professionale di estetista emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla stesura di un unico testo regolamentare contenente la disciplina attuativa delle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis, comma 3 nonché di disciplinare:

per la qualificazione professionale di estetista e di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

per la qualificazione professionale di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi di età pari o superiore ai 18 anni;

la composizione della commissione d'esame per il conseguimento delle qualificazioni professionali di estetista ed acconciatore nonché le modalità per il conseguimento della qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;

le modalità di svolgimento delle prove d'esame nonché gli adempimenti affidati al CATA ai sensi del citato articolo 2, comma 10 della legge regionale 27/2014 modificativa della legge regionale 12/2002;

Ritenuto opportuno procedere, per le ragioni summenzionate, all'abrogazione del citato regolamento per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, approvato con proprio decreto n. 025/Pres./2003;

Visto il testo del "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis com-

ma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1151 di data 19 giugno 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.


Finalità

1. Il presente regolamento attua le seguenti disposizioni contenute nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato):

a) articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;

b) articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);

c) articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione



utili al conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

Capo II

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA.

Art. 2.

Qualificazione professionale di estetista

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

a) un corso di formazione professionale di qualifica, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento lavorativo qualificato presso un'impresa di estetista;

b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un corso integrativo di formazione teorica;

d) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – estetista (IeFP), seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario aver svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa, dimostrabile attraverso documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego ovvero documentazione equipollente. Il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – estetista, seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dei trattamenti estetici di cui al comma 1, lettera d), sono equiparati rispettivamente, al corso di formazione professionale di qualifica ed al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Il corso di formazione professionale di qualifica di cui al comma 1, lettera a), se rivolto ad allievi che hanno compiuto 18 anni di età all'atto di iscrizione, ha durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

5. Il corso annuale di specializzazione di cui al comma 1, lettera a) ha una durata di almeno 600 ore, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali, ed è equiparato alla frequenza della quarta annualità del corso per tecnico dei trattamenti estetici di cui al comma 1, lettera d).

6. Il corso di formazione teorica previsto al comma 1, lettere b) e c) è integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa ed ha una durata di almeno 300 ore, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

7. Fermo restando quanto previsto dagli standard formativi dei corsi di IeFP, approvati dalla Giunta regionale, gli standard formativi dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono quelli indicati nel D.M. 21 marzo 1994, n. 352 (Regolamento recante i contenuti tecnico

culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).

8. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

9. Per «attività lavorativa qualificata», di cui al comma 1, lettere b) e c), si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

Art. 3.

Commissione d'esame per la qualificazione professionale di estetista

1. Per l'espletamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 2, comma 1 è costituita la Commissione per l'esame di qualificazione estetiste (in seguito denominata Commissione estetiste), nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione; con il medesimo provvedimento è nominato, per ciascun componente, un sostituto in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione estetiste dura in carica cinque anni.

2. La Commissione estetiste è composta da:

a) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;

b) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelti tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designati dagli enti medesimi;

c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore. Tale esperto può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.

3. Le funzioni di segretario e di segretario sostituto sono svolte dal personale del CATA, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002.

4. Per l'ammissione all'esame di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati.

5. La Commissione estetiste rilascia, a seguito del superamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 2, comma 1, l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

Capo III

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE.


Art. 4.

Qualificazione professionale di acconciatore

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione mediante il superamento di un esame teorico – pratico preceduto in alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualifica, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;



c) da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

d) da un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - acconciatore (IeFP), seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dell'acconciatura, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c) è necessario aver svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa, dimostrabile attraverso l'esibizione di documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego ovvero di documentazione equipollente. Il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - acconciatore (IeFP) ed il corso annuale (quarta annualità) per tecnico dell'acconciatura sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione professionale di qualifica ed al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).

4. Il corso di formazione professionale di qualifica di cui al comma 1, lettera a), qualora rivolto ad allievi che hanno compiuto 18 anni di età all'atto dell'iscrizione, ha durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

5. Il corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a) ha una durata di almeno 600 ore, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali ed è equiparato alla frequenza della quarta annualità di cui al comma 1, lettera d).

6. Il corso di formazione teorica previsto al comma 1, lettere b) e c) è integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa ed ha una durata di almeno 300 ore con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

7. Fermo restando quanto previsto dagli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al comma 1, lettera d), approvati dalla Giunta regionale, gli standard formativi dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono quelli indicati nell'Allegato 1.

8. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

9. Per «attività lavorativa qualificata», di cui al comma 1, lettere b) e c), si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

Art. 5.

Commissione d'esame per la qualificazione professionale di acconciatore

1. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 4 comma 1, è costituita la Commissione di esame per acconciatore (in seguito denominata Commissione acconciatori) nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione; con il medesimo provvedimento è nominato, per ciascun componente, un sostituto da impiegare in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione acconciatori dura in carica cinque anni.

2. La Commissione acconciatori è composta da:

a) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;

b) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelti tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designati dagli enti medesimi;

c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002 a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore. Tale esperto può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.

3. Le funzioni di segretario e di segretario sostituto sono svolte dal personale del CATA, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002.

4. Per l'ammissione all'esame di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati.

5. La Commissione acconciatori rilascia, a seguito del superamento dell'esame teorico - pratico di cui all'articolo 4, comma 1, l'attestato di qualificazione professionale di acconciatore.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

Art. 6.

Esame per l'acquisizione della qualificazione professionale

1. Entro il 31 gennaio e il 31 agosto di ogni anno, con avviso del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato sono fornite le indicazioni per l'esame relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore. L'avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e su quello del CATA.

2. L'avviso di cui al comma 1 indica modalità e termini di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame nonché l'ammontare dei diritti di segreteria di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 5, comma 4.

3. Le domande per sostenere l'esame sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato, pena la non ammissibilità all'esame medesimo e sono disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e su quello del CATA.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il CATA ne dà comunicazione all'interessato per via telematica, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere.


5. Entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il CATA comunica:

a) ai candidati ammessi a sostenere l'esame, la data e il luogo dello stesso nonché le modalità di pagamento dei diritti di segreteria;

b) ai candidati non ammessi, le motivazioni della non ammissibilità.

6. La domanda è archiviata e il candidato non è ammesso a sostenere l'esame nel caso in cui le integrazioni di cui al comma 4 non pervengano o pervengano tardivamente.

7. Entro il termine di trenta giorni dalla data di svolgimento dell'esame, il CATA trasmette l'attestato di qualificazione professionale di estetista o di acconciatore, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, o dai suoi sostituti.



CAPO V

CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE
TECNICO DI TINTOLAVANDERIA.

Art. 7.

*Conseguimento dell'idoneità professionale
di responsabile tecnico di tintolavanderia*

1. L'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia è comprovata dalla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia):

a) età non inferiore a diciotto anni con diploma di scuola secondaria di primo grado e superamento della prova d'esame di un apposito corso tecnico professionale, della durata di almeno 450 ore da svolgersi nell'arco di un anno, con un massimo di assenze consentite pari al venti per cento del monte ore complessivo, al netto della prova d'esame;

b) attestato di qualifica in "Operatore alla produzione chimica" e in "Tecnico prodotto/processo nella chimica", integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, elencati all'Allegato 2;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche se non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), i corsi di idoneità tecnico professionali sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

3. Gli standard formativi del corso di cui al comma 1, lettera a) sono quelli indicati nell'Accordo del 25 maggio 2011 (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia), di cui alla legge 84/2006, articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Al superamento della prova d'esame di cui al comma 1, lettera a), organizzata secondo le modalità e criteri previsti dall'articolo 16 della legge regionale 76/1982, è rilasciato un attestato di frequenza.

5. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 1 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Rinvii

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e di cui alla legge regionale 12/2002.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito la qualificazione professionale ai sensi dell'ordinamento previgente, assumono la qualificazione professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento frequentano i corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico per la qualificazione professionale di parrucchiere misto, al termine del periodo formativo assumono la qualificazione professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002.

3. Le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che designino il responsabile tecnico di cui al citato articolo 7, comma 1 e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni:

a) dall'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale rilasciato a conclusione dei corsi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) se in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dalla conclusione del periodo di un anno di inserimento presso imprese del settore se effettuato nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato di qualifica;

c) dalla conclusione del periodo di inserimento presso le imprese del settore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ed hanno concluso il periodo di inserimento di un anno presso imprese del settore assumono di diritto l'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia e ne comunicano il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 2, assumono di diritto l'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia e ne comunicano il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Per imprese abilitate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, si intendono anche quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 79, comma 17 della legge regionale 7/2011 e dell'articolo 2, comma 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)).

7. La Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 025/2003, ricostituita con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 062/Pres, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2015.

8. In sede di prima applicazione, l'emanazione del decreto di nomina della Commissione acconciatori di cui all'articolo 5, comma 1 e dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 1 riferito all'esame per la qualificazione professionale di acconciatore sono subordinati alla comunicazione da parte degli enti formativi della conclusione di almeno uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 4, comma 1.

9. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 10.

Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.



Art. 11.

Efficacia e entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2015, n. 0127/Pres.

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'8 luglio 2015 n. 27)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 19 giugno 2015, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). Approvazione definitiva»;

Visto il decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 441/SPS del 25 giugno 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 19 giugno 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), di seguito denominata Legge, detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 36 della Legge, disciplina le seguenti materie:

- a) caratteristiche ed infrastrutture minime dell'oasi felina ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) della Legge;
- b) responsabilità e doveri del detentore ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 della Legge;
- c) ricovero d'autorità ai sensi dell'art. 4 comma 5 della Legge;
- d) animali d'affezione ricusati dal detentore per seri e comprovati motivi. Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge;



e) educatore cinofilo: requisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) della Legge;

f) misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità ai sensi dell'art. 20 comma 3 della Legge;

g) contrassegno di identificazione: situazioni particolari ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge, ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;

b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;

c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;

d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di seguito indicata come A.A.S. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal presente regolamento;

g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'art. 24 della Legge, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge;

h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

Capo II

CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL'OASI FELINA

Art. 4.

Caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina

1. Il Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, identifica l'oasi felina, quando la stessa ha le seguenti caratteristiche ed infrastrutture minime:

a) oasi felina chiusa: zona aperta con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, dotata di recinzione anti scavalco a rete metallica, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, interrata per almeno 40 cm, con ambito di entrata a doppia porta, fornita di ripari costituiti da tettoie,

casette in legno o di luoghi al coperto, in ogni caso atti a proteggere i gatti da intemperie, stazioni di distribuzione di cibo e dell'acqua protette in proporzione alla densità dei gatti presenti, superficie calpestabile minima 10 mq per gatto; è necessaria la presenza di un reparto o locali o aree dedicati all'alloggio o ricovero di animali appartenenti all'oasi felina che dovessero necessitare di isolamento o contenzione per motivi sanitari, o necessitanti di cure. L'oasi felina deve essere dotata di un reparto completamente recintato e chiuso e isolato dal resto della struttura, anche se sempre comunicante, dedicato agli animali in ingresso, per l'ambientamento e l'eventuale osservazione sanitaria. L'oasi felina deve essere dotata di approvvigionamento di acqua e fornitura di corrente elettrica, eventuale impianto di videosorveglianza con telecamere, nonché di idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali preclusi all'accesso dei gatti e di altri animali;

b) oasi felina aperta: struttura analoga all'oasi felina chiusa ma in cui la recinzione è fatta in modo da non limitare l'uscita ai gatti che possono circolare liberamente per il territorio circostante con recinzione munita di gattaiole.

2. I gatti introdotti all'interno dell'oasi devono essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario, inteso anche come custodia in isolamento dagli altri felini presenti per un periodo non inferiore ai 10 giorni, e sempre sterilizzati non appena età e stato sanitario lo consentono ed accolti in sicurezza in una zona ricavata all'interno dell'oasi atta allo scopo per il tempo necessario alla familiarizzazione con il luogo e gli ospiti dell'oasi felina.

3. Le oasi feline devono essere identificate preferibilmente in zone non ubicate in centro città o comunque non in prossimità dei centri abitati.

4. Le caratteristiche e le infrastrutture minime di cui al comma 1 riguardano solamente le oasi di nuova istituzione.

5. Nel caso di oasi convenzionata con i Comuni i gatti devono essere identificati tramite microchip e registrati nella Banca dati di cui all'art. 29 della Legge, ai sensi del manuale operativo approvato con DGR n. 2029/2013 preventivamente al loro ingresso e con eventuale documentazione sanitaria emessa dall'ASS competente.

6. I gatti presenti e in ingresso presso l'oasi felina devono comunque essere tutti identificati tramite microchip, a carico dell'ente che gestisce l'oasi. La struttura deve essere dotata di un registro di carico/scarico degli animali, previsto dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, approvato con DGR 2029/2013 e ss.mm.ii.

Capo III

RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE

Art. 5.

Modalità di custodia degli animali d'affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci.

1. Le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia da parte del detentore per gli esemplari delle specie più diffuse sono indicate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente regolamento:

a) allegato A: cani e gatti;

b) allegato B: animali d'affezione diversi dai cani e dai gatti.

2. La detenzione dei rapaci in cattività richiede la conoscenza delle caratteristiche biologiche, etologiche, gestionali, sanitarie e di benessere di questo peculiare gruppo aviare:


a) specifiche tecniche per i rapaci in cattività:

1) i rapaci da falconeria possono essere legati ai blocchi o pertiche con la lunga e assicurati con i geti;

2) è autorizzato l'uso del cappuccio, il cui utilizzo deve essere limitato e finalizzato alla riduzione dello stress e al miglioramento del benessere dei rapaci.

3) si possono legare più rapaci da falconeria sulla pertica lunga con i geti, posizionati a distanza opportuna l'uno dall'altro (le ali aperte dei soggetti vicini non si devono toccare);

4) il parere sanitario sul benessere per la realizzazione di voliere destinate a ospitare rapaci è rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica



Veterinaria competenti per territorio, previa ispezione da parte del medico veterinario ufficiale che attesta l'idoneità dei locali e/o delle voliere in relazione alle specie e alla numerosità di rapaci che la struttura dovrà ospitare;

5) la Regione Friuli Venezia Giulia organizza ogni anno mediante docenza a titolo gratuito di medici veterinari pubblici, Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES, associazioni di protezione degli animali e associazioni di falconeria riconosciute, una o più edizioni di un corso di formazione con esame finale, per tutti coloro i quali hanno acquistato o desiderano acquistare un rapace. Il corso si organizza su quattro aree tematiche come segue: biologia e conoscenza dei rapaci, gestione, medicina veterinaria e benessere dei rapaci in cattività, falconeria, legislazione;

6) è istituito presso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, un registro dei possessori di rapaci del Friuli Venezia Giulia, al quale devono iscriversi tutti coloro i quali possiedono rapaci a prescindere dalla loro destinazione d'utilizzo (falconeria, riproduzione, ornamentali, etc.). L'iscrizione avviene tramite la compilazione e l'invio del modello di cui allegato C al presente regolamento, che deve essere spedito al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o comunque entro 90 giorni dall'inizio della detenzione. Ogni possessore è identificato con un codice numerico che serve per ogni ulteriore e futura comunicazione con gli uffici regionali. Eventuali variazioni della numerosità dei rapaci posseduti per nascita, cessione, fuga, morte, altra causa, devono essere comunicate al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare mediante la compilazione del modello di cui allegato D al presente regolamento;

7) la mancata comunicazione annuale di variazione numerica dei rapaci posseduti e il mancato rispetto delle norme di benessere riguardanti il corretto mantenimento dei rapaci in cattività, sia durante l'attività di falconeria, sia durante altre attività con i falchi, fiere, manifestazioni, rievocazioni storiche e spettacoli, determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dei Falconieri e possessori di rapaci della Regione FVG.

Capo IV

RICOVERO D'AUTORITÀ

Art. 6.

Modalità

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. Nel provvedimento di ricovero d'autorità sono definiti:

a) le motivazioni del provvedimento;

b) le prescrizioni per ripristinare condizioni di custodia conformi alla norma;

c) il tempo entro il quale il detentore può rivendicare la restituzione dell'animale. L'Ordinanza, quando possibile e previo parere di un Veterinario Ufficiale, può essere preceduta da una diffida del Sindaco che dia indicazioni sui tempi e le modalità per ripristinare condizioni di detenzione conformi alla normativa.

2. Il Comune competente è individuato in quello del luogo di effettiva detenzione dell'animale sottoposto a ricovero d'autorità, che può non coincidere con quello di residenza del detentore.

3. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale è preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per le cure sanitarie immediate, per

poi essere trasferito presso la struttura di ricovero propria del Comune o convenzionata con lo stesso.

4. La restituzione dell'animale è disposta dal Sindaco previa verifica del rispetto delle prescrizioni date, il provvedimento di revoca del ricovero d'autorità è tempestivamente comunicato alla struttura di ricovero convenzionata che ospita l'animale. Dopo la restituzione al detentore, il Sindaco provvede a monitorare le condizioni di custodia.

5. L'animale non restituito al detentore alla scadenza del termine indicato nell'ordinanza di cui al comma 1, può essere dato in affidamento a un richiedente, che dia le garanzie previste dall'art. 4 della Legge, oppure rimanere ricoverato fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia profonda, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente malato o gravemente infortunato ed incurabile, la cui sopravvivenza comporti per lo stesso sofferenze intollerabili ed ingiustificate.

6. In caso di mancata restituzione dell'animale al detentore, il Comune provvede a regolarizzare la posizione anagrafica dello stesso, iscrivendolo al Comune e mantenendolo nella disponibilità della struttura di ricovero convenzionata per una successiva adozione.

7. Il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell'animale al detentore, nel caso di condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l'animale in questione o appurando la rinuncia da parte del detentore contestualmente al recupero dell'animale dal territorio.

8. Le spese del ricovero vengono fatturate dalla struttura convenzionata al Comune che si rivale sul precedente detentore.

9. Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità penale del detentore dell'animale, nel caso che il fatto costituisca reato.

Capo V

ANIMALI D'AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI.

Art. 7.

Modalità d'esonazione degli oneri a carico del detentore


1. Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell'animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l'incolumità pubblica, ne dà comunicazione all'ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

2. Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell'animale.

3. L'animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell'A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.

4. Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell'animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.

5. Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l'esonazione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE di € 15.000.



6. In sede di prima applicazione e solo per il 2015, nel caso non fosse possibile l'applicazione dei nuovi criteri previsti per il calcolo dell'Isee 2015 di cui al punto 8, i Comuni possono stabilire di esentare il detentore al pagamento degli oneri a suo carico se lo stesso è titolare di pensione minima o sociale, disoccupato o non occupato, o con situazione familiare grave documentabile.

Capo VI

EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI

Art. 8.

Requisiti dell'educatore cinofilo

1. La funzione principale dell'educatore cinofilo è quella di informare e istruire chi desidera adottare un cane fornendo consigli nella fase pre e post-adozione al fine di prevenire e risolvere le problematiche che si potrebbero presentare nella convivenza in un ambiente di vita nuovo, soprattutto al fine di diminuire il numero dei rientri dei cani nelle strutture.

2. Tali funzioni si estendono anche al miglioramento della gestione e degli aspetti inerenti alla sfera comportamentale dei cani ospitati nelle strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 7 della Legge. La presenza e la disponibilità di un educatore cinofilo identificato costituisce uno dei criteri di preliezione per l'affidamento a strutture private del servizio di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge.

3. L'educatore cinofilo deve essere in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo su gestione attiva di strutture di ricovero per cani e canili, procedure di attività rieducative dei cani in caso di problematiche relazioni e comportamentali, procedure di affidamento dei cani randagi o rinuncianti. Sono considerati titoli preferenziali per lo svolgimento dell'attività di educatore cinofilo una qualificata esperienza professionale e la frequenza di percorsi formativi, attestati da un curriculum vitae e professionale.

4. I percorsi formativi di cui al comma 3 devono comprendere sia docenza frontale sia attività pratica e rientrano nelle seguenti categorie:

a) corsi di formazione svolti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o dalle Aziende per l'assistenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia o da altre Pubbliche amministrazioni;

b) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalità statutarie che comprendano l'educazione cinofila;

c) laurea o master di un'Università italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale, medico veterinario comportamentalista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio;

d) gli interventi dell'educatore cinofilo verranno eseguiti di concerto e sotto la supervisione del medico veterinario responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia.

Capo VII

MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Art. 9.

Esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della Legge ai fini della promozione dell'accessibilità, qualora il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 20 della Legge, oltre che vietare l'accesso ai cani in senso assoluto può vietarlo limitatamente ad alcune fasce orarie ovvero mettere a disposizione carrelli appositi o altri

presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l'accesso è garantito.

2. Le comunicazioni al Sindaco inerenti alle forme di limitazione di cui al comma 1, per essere opponibili al pubblico devono avvenire a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata e devono essere esposte dal Responsabile all'entrata in modo ben visibile.

3. L'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.

4. È facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette ..) predisporre delle aree nelle quali consentire l'accesso agli animali d'affezione per l'interazione con le persone di riferimento.

5. Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.

6. Per la sicurezza dell'igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.

Capo VIII

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 10.

Situazioni particolari

1. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

Capo IX

NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

Art. 11.

Norma transitoria

1. I detentori di animali si adeguano alle dimensioni minime indicate negli allegati A e B entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

(Omissis).

15R00426



REGIONE SICILIA

LEGGE 10 luglio 2015, n. 13.

Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 29 del 17 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici ubicati nella Regione, attraverso norme semplificate, anche con riferimento alle procedure, riguardanti il recupero del relativo patrimonio edilizio esistente;

b) incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle caratteristiche e peculiarità originarie.

2. Restano salve le previsioni della pianificazione attuativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nei centri storici e nelle ZTO "A" nonché le previsioni delle varianti generali relative ai centri storici che prevedono l'intervento diretto ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

Definizione delle tipologie edilizie dei centri storici

1. In relazione ai caratteri architettonici, dimensionali e strutturali, le tipologie edilizie del centro storico si suddividono in:

a) edilizia di base non qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, con scarsa valenza o prive di caratteri architettonici tipici;

b) edilizia di base parzialmente qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza di caratteri architettonici tipici, che hanno subito alterazioni ovvero addizioni di volumi;

c) edilizia di base qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza totale di caratteri architettonici tipici;

d) edilizia di base qualificata speciale (palazzetti): unità edilizie di base aventi caratteri dimensionali e pro-

spettici che le rendono simili ad un palazzo seppure derivati dalla sommatoria di moduli dell'edilizia di base;

e) edilizia monumentale residenziale (palazzi dell'edilizia storica): edifici monumentali residenziali del centro storico, anche derivanti da operazioni di demolizione di preesistenti tessuti della città storica, aventi i caratteri monumentali e di qualità architettonica tipici del periodo di esecuzione;

f) edilizia monumentale specialistica: monumenti non residenziali (religiosi, civili, militari, produttivi ed altri);

g) edilizia residenziale moderna non qualificata: edifici residenziali sorti a partire dagli anni cinquanta del ventesimo secolo, *ex novo* ovvero su aree libere, anche attraverso la demolizione di preesistente edilizia;

h) edilizia specialistica moderna non qualificata: edifici a destinazione specialistica sorti a partire dagli anni cinquanta del ventesimo secolo o in sostituzione di edifici preesistenti o *ex novo*, aventi caratteri di edificato contemporaneo, in prevalenza in cemento armato;

i) altre o diverse tipologie, non riconducibili a quelle di cui al presente articolo, possono essere definite con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

Studio di dettaglio

1. L'appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie di cui all'articolo 2 è individuata entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ufficio tecnico comunale competente, con uno studio con effetti costitutivi, composto da una relazione esplicativa delle scelte e da una planimetria in scala non superiore a 1:500, approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere reso in conferenza di servizi, indetta dall'ufficio tecnico comunale proponente che può avvalersi anche di consulenze esterne di comprovata esperienza, a cui partecipano la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, l'ufficio del genio civile, nonché eventuali enti competenti in materia. La delibera del consiglio comunale è approvata entro e non oltre 180 giorni dal deposito del sopra citato studio con effetti costitutivi. In mancanza dell'approvazione della suddetta delibera, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previa diffida con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, dispone l'intervento sostitutivo.

2. Il verbale della conferenza di servizi, unitamente allo studio di dettaglio, è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio e nel sito internet del comune per eventuali osservazioni ovvero opposizioni.

3. Nel caso in cui non pervengano osservazioni ovvero opposizioni, il procedimento di approvazione dello studio di dettaglio di cui al comma 1 è definito con delibera del consiglio comunale da convocarsi entro i successivi trenta giorni.



4. Nel caso in cui, entro i termini di cui al comma 2, pervengano osservazioni ovvero opposizioni, l'ufficio tecnico comunale indice, entro quindici giorni, un'apposita conferenza di servizi che, acquisiti i pareri degli enti competenti, esprime a maggioranza un parere sulle eventuali modifiche allo studio di dettaglio. Entro trenta giorni dalla trasmissione del suddetto parere, il consiglio comunale, tenuto conto delle indicazioni formulate dalla suddetta conferenza di servizi, delibera l'approvazione dello studio di dettaglio.

5. È fatto obbligo, a conclusione della procedura, di trasmettere la delibera del consiglio comunale di cui ai commi 3 e 4, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per l'attività di controllo. Decorsi trenta giorni, senza possibilità di interruzione o sospensione per richiesta di chiarimenti, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 4.

Interventi ammessi e modalità di attuazione

1. Gli interventi ammessi nei centri storici sono i seguenti:

a) manutenzione ordinaria degli edifici: è ammessa su tutte le tipologie, mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;

b) manutenzione straordinaria degli edifici: è ammessa su tutte le tipologie, mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo n. 42/2004. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;

c) restauro e risanamento conservativo degli edifici: è ammesso su tutte le tipologie qualificate di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'articolo 2 mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da progetto redatto da un tecnico qualificato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo n. 42/2004. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;

d) ristrutturazione edilizia: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere *a)*, *b)*, *h)*, *i)* dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Sulle tipologie qualificate la ristrutturazione interna non può comportare la totale demolizione dell'edificio, dovendo conservare le principali strutture verticali e orizzontali ed il carattere tipologico;

e) ristrutturazione edilizia parziale riguardante i prospetti ovvero le coperture degli edifici: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere *h)* e *i)* dell'articolo 2, mediante acquisizione della concessione edilizia;

f) ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere *a)*, *b)*, *h)*, *i)* dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Gli edifici ricostruiti hanno qualità architettonica e dimensioni, caratteri cromatici, compositivi e tipologici coerenti con il contesto;

g) ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma coerente con la tipologia dell'intorno: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere *a)*, *b)*, *h)*, *i)* dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;

h) accorpamento di più unità edilizie ovvero di unità immobiliari: è consentito su tutto il patrimonio edilizio di base mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da una relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;

i) ristrutturazione urbanistica: consiste in una sommaria organica di manutenzioni, ristrutturazioni edilizie, accorpamenti e demolizioni per la realizzazione di nuove costruzioni. È consentita su contesti edilizi fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati, secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 3. Per gli interventi di cui alla presente lettera è necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera *i)*, i comuni delimitano aree di tutela e valorizzazione all'interno dei centri storici ricomprendenti uno o più isolati che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico e sociale. La suddetta delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti in termini di superficie.


3. All'interno delle aree perimetrate di cui al comma 2 sono ammessi interventi volti alla tutela e alla valorizzazione, attraverso un insieme sistematico di opere, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione architettonica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;

b) valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e monumentale;

c) riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti mediante il recupero e la manutenzione delle aree inedificate, degradate o sottoutilizzate e l'eliminazione delle opere o degli edifici incongrui rispetto al contesto storico-architettonico e paesaggistico;

d) riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;



e) miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, anche con l'attuazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

f) adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi pubblici, per conseguire adeguati livelli di sicurezza e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo al risparmio energetico.

Art. 5.

Norme di carattere generale

1. I progetti di cui all'articolo 4 riguardanti interventi nei centri storici sono corredati dell'analisi grafica e fotografica delle unità edilizie interessate, attraverso la quale sia possibile valutare la tipologia di appartenenza, lo stato di consistenza delle unità edilizie interessate e del contesto di appartenenza, la presenza di elementi architettonici tipici, le componenti strutturali e l'epoca di costruzione presunta.

2. Gli interventi di cui all'articolo 4 possono essere finalizzati all'ottenimento del risparmio energetico ed alla realizzazione di misure di consolidamento sismico.

3. In tutte le unità edilizie del centro storico sono ammesse nuove destinazioni d'uso compatibili con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con la loro localizzazione nel contesto urbano. In particolare è consentita:

a) la destinazione ad edilizia residenziale pubblica anche mediante localizzazioni di programmi costruttivi;

b) la destinazione ad edilizia privata;

c) la destinazione ricettivo/turistica, commerciale e di pubblico esercizio;

d) la destinazione a parcheggio interrato, possibilmente in aree tangenti il centro storico, fatto salvo il rispetto dei vincoli archeologici;

e) la destinazione commerciale di quartiere, a medie strutture di vendita, ad attività artigianale e di terziario anche avanzato.

4. La valutazione delle richieste riguardanti interventi di recupero edilizio nei centri storici è prioritaria.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2015.

CROCETTA

*Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana*

PURPURA

*Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente*

CROCE

15R00381

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-042) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 0 3 1 *

